

Premessa

Come richiesto, si illustrano di seguito le risposte ad alcuni dei quesiti contenuti nel documento di consultazione pubblica per l'aggiornamento del decreto 8 agosto 2018.

Si precisa che la consegna del presente documento non comporta alcuna acquiescenza al predetto documento di consultazione pubblica né può essere considerata una rinuncia al ricorso al Tar Lazio, Roma, Sez. I, r. g. n. 7017 del 2018.

Inoltre, rimangono ferme le considerazioni svolte dalla scrivente Società nei precedenti *position papers* consegnati ad Agcom e MISE e nei giudizi instaurati (a cui si rinvia), in cui sono state ampiamente illustrate le plurime ragioni giuridiche e tecniche che depongono per l'esclusione di Cairo Network S.r.l. dall'applicazione delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (come successivamente modificata nella Legge di Bilancio 2019) e dalla conseguente disciplina di attuazione, in ragione della posizione nettamente differenziata della Società rispetto agli altri operatori televisivi.

I. ELEMENTI TECNICI RILEVANTI

D 1) Si condivide la posizione del MiSE in merito alla considerazione degli aspetti interferenziali nel periodo transitorio?

Si ritiene ad oggi prematuro stabilire in dettaglio gli aspetti relativi ad aree, date e modalità della transizione, ritenendo più appropriato limitarsi a linee generali.

Difatti, riteniamo che solo quando sarà stabilito l'assetto del digitale terrestre post-*refarming* in termini di assegnazioni frequenziali (e si ribadiscono al riguardo le criticità in termini di anticoncorrenzialità e illegittimità già evidenziati nei precedenti documenti), potranno essere individuate le più idonee modalità di transizione per ogni specifica situazione.

Si consideri, al riguardo, che, ai sensi della l. 205 del 2017, la necessità di ridurre o evitare problemi interferenziali verso i Paesi radio-elettricamente confinanti costituisce un criterio a cui devono attenersi l'Agcom e il MISE per la pianificazione e l'assegnazione delle frequenze che riguarda il processo di *refarming* nel suo complesso (cfr. art. 1, cc. 1031 e 1032) e non è invece espressamente riferito alla gestione del periodo transitorio.

D 2) Si ritiene utile effettuare la transizione alle reti di Piano con l'utilizzo della codifica DVB-T/MPEG-4?

Si ritiene che la dismissione dello standard MPEG-2 debba seguire un percorso indipendente dalla transizione frequenziale.

D 3) Si ritiene utile indicare la data della dismissione della codifica DVB-T/MPEG-2 con contestuale attivazione del DVB-T/MPEG-4 in modo differenziato per gli operatori di rete in ambito nazionale e operatori di rete in ambito locale?



D 4) Si condivide la data (ultimo quadrimestre 2021) per l'attivazione della codifica DVB-T/MPEG-4 alla luce dell'indagine AUDITEL-FUB (novembre 2018) e delle relative stime?

Per la dismissione della codifica MPEG-2, l'obiettivo temporale potrebbe essere all'ultimo quadrimestre 2021.

D 5) Si condivide l'iniziativa della trasmissione anticipata con lo standard MPEG-4 di uno o più programmi, con adesione volontaria?

Si reputa utile l'iniziativa di canali televisivi trasmessi con sola codifica MPEG-4 su base volontaria.

D 6) Si ritiene utile indicare la data della attivazione dello standard DVBT-2 nel periodo precedente il 30 giugno 2022, al termine della transizione delle reti?

Si rammenta che qualsiasi operatore di rete può trasmettere in standard DVB-T o DVB-T2 sin dall'avvio del digitale terrestre. Inoltre, si ritiene che ad oggi sussista una carenza di una completa analisi e/o istruttoria in ordine agli aspetti rilevanti relativi ad un passaggio dallo standard DVB-T a quello DVB-T2 (con particolare riferimento, ad esempio, ai tempi necessari per l'aggiornamento degli apparecchi riceventi degli utenti). A questo proposito, non si ritiene utile prevedere tale attivazione nel periodo precedente il 30 giugno 2022. Tra l'altro, nella l. n. 205 del 2017 non è prevista alcuna data in cui si debba necessariamente passare allo standard DVB-T2. Sicché, il passaggio allo standard DVB-T2 potrebbe avvenire anche in data successiva al 30 giugno 2022 e/o su base volontaria e/o in modo graduale.

D 7) Si ritiene utile rappresentare ulteriori osservazioni in merito agli aspetti trattati o in merito ulteriori possibili letture della norma che rendano attuabile il processo previsto dal Legislatore?

II. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE GEOGRAFICHE

D 8) Si condivide la posizione del MiSE in merito alla configurazione delle aree geografiche, con particolare riferimento all'adeguamento ai confini regionali delle nuove aree tecniche del PNAF?

Ai fini della transizione, si ritiene che i confini "tecnici" siano più rilevanti dei confini geografici regionali, appunto al fine di limitare le interferenze tra aree limitrofe.

D 9) Si condivide che la composizione delle suddette aree geografiche avvenga in modo da ridurre le interferenze tra aree limitrofe?

D 10) Si condivide la necessità di limitare il rilascio anticipato dei canali CH 50 – 53 alle aree ristrette come indicate negli accordi internazionali sottoscritti e riportati in tabella 3?

Si veda la risposta a D11 per ulteriori osservazioni.



D 11) Si ritiene utile rappresentare ulteriori osservazioni in merito alla configurazione delle aree geografiche e ristrette?

Si ritiene che le aree ristrette andrebbero ulteriormente limitate, ad includere, nelle province indicate, solo le postazioni di effettivo impatto interferenziale verso i rispettivi paesi confinanti. Inoltre, non si ritiene giustificata l'inclusione di alcune province, ad esempio le province di Roma e Latina nell'Area Ristretta 1.

D 12) Si condivide la proposta del MiSE di riconoscere la facoltà per tutti gli operatori in ambito locale titolari di diritti d'uso di rilasciare le relative frequenze, con conseguente erogazione dell'indennizzo normativamente previsto, in anticipo? Al riguardo si chiede di avere comunicazione, a titolo informativo e non vincolante, da parte dei soggetti eventualmente interessati.

D 13) Si condivide la posizione del MiSE in merito all'individuazione delle frequenze disponibili per l'assegnazione transitoria ai titolari dei diritti d'uso per i canali CH 50 e 52 nelle aree ristrette?

D 14) Si ritiene utile rappresentare ulteriori osservazioni in merito all'individuazione delle frequenze disponibili per l'assegnazione transitoria agli operatori di rete in ambito nazionale titolari dei diritti d'uso in ambito nazionale per i canali CH 50 e 52 nelle aree ristrette?

III. CRITERI E TEMPISTICA TRANSIZIONE

D 14) Si condivide la posizione del MiSE in merito ai criteri per lo svolgimento della transizione?

Si ritiene sia prematuro identificare casi particolari di transizione per reti, prima della definizione dell'assegnazione frequenziale *post-refarming*. I casi particolari andrebbero definiti in accordo con gli operatori interessati per identificare le migliori modalità di transizione coordinata. Si ritiene che le frequenze in banda 700 MHz siano rilasciate nell'ultima fase temporale sull'intero territorio nazionale.

D 15) Si ritiene utile rappresentare ulteriori osservazioni in merito ai criteri della transizione?

Si veda la risposta a D14.

D 16) Si condivide la tempistica di cui al punto 5?

D 17) Si condivide la tempistica di cui al punto 6?

D 18) Si ritiene utile rappresentare una diversa tempistica, tenendo conto di aspetti di carattere tecnico-operativo?

Come già rappresentato, si ritiene prematuro definire tali tempistiche e i casi particolari prima della definizione dell'assetto *post-refarming*.



D 19) Nel caso in cui si ritenga opportuno prospettare una diversa soluzione in ordine ai singoli punti sopra indicati (criteri di transizione e tempistica), si fornisca una descrizione dettagliata e le relative motivazioni.

Si veda la risposta a D18.

* * *

Come previsto nella Vostra comunicazione del 28 marzo 2019, si richiede che le informazioni contenute nel presente documento siano considerate riservate e strettamente confidenziali.